

SULLA RIDUZIONE DELLA DONAZIONE MODALE PER LESIONE DELLA LEGITTIMA ⁽¹⁾: IL RECENTE INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, 7 APRILE 2015, N. 6925

Introduzione.

Con la sentenza del 7 aprile 2015, n. 6925, la Suprema Corte di Cassazione, intervenendo nell'ambito di un procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si è espressa, fra i vari motivi di ricorso, in materia di riduzione di una donazione modale ⁽²⁾, il cui onere (consistente nell'obbligo di prestare cure ed assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante) risultava essere già stato adempiuto prima della apertura della successione ⁽³⁾.

Oggetto di discussione è ancora una volta - quello che è stato opportunamente descritto come - «un problema concernente la protezione del donatario, il quale, ove si assoggettasse all'azione di riduzione l'intera donazione, potrebbe essere impoverito oltre la misura dell'attivo ricevuto, per effetto, dapprima, dell'adempimento dell'onere, e, successivamente, della riduzione della donazione non limitata all'effettivo arricchimento da questa comportato, vale a dire senza tenere conto dell'adempimento stesso» ⁽⁴⁾.

1. Limiti ed ambiti dell'azione di riduzione contro il beneficiario di una donazione modale.

Tale questione è stata diversamente affrontata e risolta dagli interpreti. Sicché, si è ritenuto utile fare precedere la segnalazione della parte motiva e della decisione in commento da una sommaria rassegna delle varie tesi che si sono formate sull'argomento.

- La posizione della dottrina ⁽⁵⁾

Prima di esaminare il tema della riducibilità della donazione modale pare opportuno premettere qualche cenno alla posizione della dottrina circa i connessi profili della riunione fittizia e della imputazione *ex se*.

Con riferimento alla riunione fittizia, un Autorevole interprete ⁽⁶⁾ ha sostenuto che il valore della donazione debba essere computato per intero, senza detrarre il valore dell'onere. La dottrina decisamente prevalente ⁽⁷⁾ ritiene, invece, che debba effettuarsi una distinzione a seconda che l'onere sia posto a vantaggio del donante (o di un terzo *solvendi causa*) ovvero sia posto a vantaggio di un terzo *donandi causa*. Nel primo caso occorrerebbe considerare solo l'arricchimento netto del donatario (detraendo pertanto il valore dell'onere). Nel secondo caso, invece, la donazione è soggetta a riunione fittizia per il suo intero valore, in quanto l'onere non limita il depauperamento del donante (ma unicamente l'arricchimento del donatario).

Per quanto attiene poi alla imputazione *ex se* (art. 564 c.c.), vi è concordia di opinioni nel ritenere che la donazione modale debba essere imputata al netto dell'onere, nella misura quindi dell'effettivo arricchimento in capo al legittimario ⁽⁸⁾.

Ciò detto, è possibile affrontare il problema della riduzione. Risultano discussi, al riguardo, la misura entro cui è possibile aggredire la donazione modale e la autonoma riducibilità dell'onere, potendosi individuare tre principali ricostruzioni dottrinali.

Secondo un primo indirizzo, «la riduzione della donazione non può non tener conto dell'effettivo arricchimento del donatario e pertanto, ove questo sia gravato da un *modus* od onere, si dovrà tener conto della sua incidenza sulla donazione medesima. (...). Sarebbe altrimenti facile al *de cuius* eludere i diritti dei legittimari disponendo dei *modus* che assorbano gran parte dell'attivo. Unica via per evitare ciò è quella di ritenere suscettibile di riduzione anche il *modus*»⁽⁹⁾. Si aggiunge che non «sembra affatto decisivo il rilievo che non è con il *modus* che si lede la legittima, ma con la liberalità cui il *modus* accede. Non è difficile trovare dei casi in cui la lesione si attua proprio con l'apposizione del *modus*. [...] La particolarità della fattispecie risiede piuttosto nel fatto che il *modus*, per sé preso, non è una liberalità, almeno in molti casi. [...] Da ciò può forse trarsi il principio che possono essere soggette a riduzione anche disposizioni che non hanno un contenuto di liberalità. Riduzione e disposizione liberale non sono sempre termini correlativi». Si esclude, invece, la riduzione dell'onere «quando esso è posto a vantaggio del donante, perché si tratterebbe sempre di riduzione da attuarsi a carico degli eredi che al donante sono subentrati, i quali vi saranno comunque sottoposti in base all'utile netto che conseguono con la successione; ora se tale utile netto ha subito incremento in conseguenza dell'attuazione del *modus*, di ciò non si potrà non tener conto quando si procederà alla riunione fittizia. Come si è detto sopra, la donazione modale sarà anche in questo caso riducibile solo per il valore che residua dopo l'adempimento del *modus*; si tratta di un principio valido per tutte le donazioni modali⁽¹⁰⁾ ».

A diverse conclusioni perviene, invece, chi ritiene che «al silenzio degli artt. 554 ss. in ordine al *modus* l'interprete non può non riconoscere il significato di esclusione della riducibilità dell'onere, sia in via immediata che in via mediata⁽¹¹⁾ ». Secondo l'orientamento in commento, in caso di onere a vantaggio di un terzo, «L'unico rimedio è dato dall'art. 671 (o 793, comma 2°), per cui il legatario (o il donatario) è tenuto all'adempimento dell'onere nei limiti del valore della cosa legata o donata. Egli potrà rifiutare il pagamento nella misura in cui il *modus* eccede il valore della disposizione ridotta e, se avesse già adempiuto, potrà ripetere il pagamento per l'eccedenza⁽¹²⁾ ». Ne consegue, quindi, che, stando a tale opzione ricostruttiva, l'azione di riduzione esperita nei confronti del donatario travolge l'intero *donatum*, salvo poi il potere del donatario di agire per il rimborso del valore delle prestazioni eventualmente già eseguite⁽¹³⁾. Diversamente nel caso in cui l'onere sia posto a vantaggio del donante, «nel qual caso la donazione viene ridotta per la parte non assorbita dal *modus*: solo per questa parte essa rappresenta una sottrazione di valore all'asse calcolato a norma dell'art. 556»⁽¹⁴⁾.

Secondo una ulteriore linea di pensiero⁽¹⁵⁾, «è senza dubbio esatto» che «la donazione si riduce nei limiti dell'effettiva liberalità», «poiché il vero arricchimento dell'onerato è inferiore al valore dell'attribuzione operata mediante il contratto di donazione. Ma il procedimento di riduzione» - sempre secondo tale dottrina - «non si deve (...) arrestare a questo punto», perché «deve ritenersi riducibile, in base all'art. 809, 1° al, cod. civ., anche la liberalità indirettamente conseguita dal terzo, in misura proporzionale alla riduzione della contestuale liberalità diretta».

Fin qui la dottrina.

Quanto alla Suprema Corte di Cassazione ⁽¹⁶⁾, essa, nella sentenza che qui si segnala, è stata chiamata a pronunciarsi, fra i vari motivi di ricorso, sul seguente quesito di diritto:

- «se, in caso di donazione in nuda proprietà con imposizione di oneri modali, il valore della donazione debba essere fissato alla differenza tra il valore del diritto trasferito ed il valore dell'onere, costituito dal peso patrimoniale che la prestazione modale richiederebbe al donatario, da considerarsi con giudizio prognostico e non *ex post* sulla base di eventi successivi».

Rispetto a tale quesito, la Corte, accogliendo le censure mosse dalla parte ricorrente, ha statuito «che l'aggiunta del *modus* non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il *modus*, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere (Cass. 27-11-1985 n. 5888). Analoghe considerazioni inducono a ritenere che, poiché l'imposizione di un onere non snatura l'essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia. Poiché, tuttavia, l'onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia deve essere effettuata tenendo conto del valore dell'onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato. Nella specie, la Corte di Appello non si è attenuta all'enunciato principio, avendo ritenuto corretta (...) - in base al mero rilievo secondo cui il valore dell'onere non aveva superato l'arricchimento (...) e non aveva, quindi, fatto venir meno lo spirito di liberalità -, la decisione di primo grado, nella parte in cui non aveva tenuto conto del valore delle prestazioni che costituivano il *modus* imposto alla donataria, consistente nell'obbligo di prestare cure ed assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante. Così opinando, il giudice del gravame non ha considerato che l'onere in questione, pur non trasformando la donazione in un contratto oneroso, comportava comunque, così come specificamente dedotto dall'appellante, una limitazione di valore della donazione, della quale doveva tenersi conto in sede di riunione fittizia» ⁽¹⁷⁾.

2. Criteri di calcolo della integrazione della legittima e differenza di valore dei beni sopravvenuta all'apertura della successione per effetto del successivo consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Ma Corte di Cassazione in commento è stata pure chiamata ad esprimersi riguardo ad un altro quesito di diritto, e cioè:

- «se, in caso di donazione in nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore di un terzo, il valore dell'asse ereditario debba farsi considerando il valore della nuda proprietà al momento

della successione e quello del separato diritto di usufrutto, attribuendo a ciascun beneficiario il rispettivo valore della nuda proprietà e dell'usufrutto, senza possibilità di valutare nuovamente come valore della donazione quello costituito dalla piena proprietà, ottenuta successivamente alla apertura della successione del donante, al momento della morte dell'usufruttuario»⁽¹⁸⁾.

In relazione a tale ulteriore quesito, la Corte ha affermato che «nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso (Cass. 19-5-2005 n. 10564⁽¹⁹⁾; Cass. 19-3-2010 n. 6709⁽²⁰⁾). Ne consegue che, una volta determinata la quota di riserva spettante al legittimario, nessuna influenza possono avere le vicende successive inerenti ai beni caduti in successione». Così, nel caso di specie, nessun rilievo, «ai fini delle operazioni di riunione fittizia, di determinazione della quota di riserva spettante alla legittimaria e di calcolo della integrazione alla medesima spettante» poteva darsi alle «differenze di valore dei beni venutesi a determinare a seguito del successivo consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà».

Conclusioni

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte è intervenuta sul tema della riducibilità della donazione modale. In particolare, la decisione della Corte di legittimità ha riguardato il problema del computo del valore di tale donazione ai fini della riunione fittizia.

Al riguardo, la Corte ha ritenuto che la donazione in esame, costituendo una autentica donazione (posto che la natura dell'onere che non assurge a corrispettivo della alienazione da parte del donante), deve essere considerata in sede di riunione fittizia, e di essa si deve tenere conto, sotto il profilo quantitativo, considerando soltanto il valore netto dell'arricchimento, detraendo, quindi, l'ammontare dell'onere.

Così decidendo, la Corte sembra prescindere dalla ricostruzione fatta propria dall'orientamento prevalente in dottrina, la quale distingue, per i fini che qui interessano, a seconda che l'onere sia posto a vantaggio del donante (o di un terzo, ma *solvendi causa*) - nel qual caso la donazione si riunisce fittiziamente al netto dell'onere - ovvero a vantaggio di un terzo *donandi causa*, nel qual caso essa si riunisce invece per l'intero. Tuttavia, va pure considerato che la fattispecie concreta sulla quale si è espressa la Corte riguarda un onere posto a vantaggio dello stesso donante. Fattispecie, questa, rispetto alla quale anche la dottrina sopra citata avrebbe concluso - analogamente alla Corte di Cassazione - per la computabilità del valore della donazione al netto dell'onere.

La sentenza in commento deve quindi essere letta in stretta correlazione al caso deciso. Non pare, infatti, che da essa possano trarsi considerazioni ulteriori, restando tuttora in piedi tanto la tesi dominante in dottrina la quale distingue in tema di riunione fittizia a seconda del beneficiario del *modus*, quanto le diverse ricostruzioni dottrinali sopra riportate riguardo al tema, decisamente più controverso, della misura della riducibilità della donazione modale. Resta pure confermato il principio per il quale il momento rilevante ai fini della riunione fittizia è quello della apertura della successione, non avendo alcun rilievo le vicende successive ad essa, come il consolidamento della

nuda proprietà, oggetto di donazione, successivamente alla morte del donante. Aspetto, questo, sul quale la Corte si è espressamente pronunciata nel senso anzidetto.

Marco Bellinva e Antonio Musto

- 1) In letteratura, sull'argomento, U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, 45 e 47 nota 102; ID., *La donazione modale*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Vol. 6, *Le donazioni*, Milano, 2009, 869; ID., *Collazione*, in *Dig. disc. privatistiche*, Torino, 1988, 475; A. TULLIO, *La tutela dei legittimari*, in *La successione legittima*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), III, Milano, 2009, 572; A. MARINI, *Donazione modale*, in *I Contratti di donazione*, A. PALAZZO (a cura di), Torino, 2009, 312-313; G.F. BASINI, *La riduzione della donazione modale*, in *I Contratti*, 1999, 959 ss.; G. PASQUALINI, *Le disposizioni modali e la tutela del legittimario*, in *Riv. not.*, 1997, 781 ss.; M. GIORGIANNI, *Legato modale (o sublegato) e azione di riduzione*, in *Dir. e giur.*, 1959, 153 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Cod. civ., Libro delle successioni e delle donazioni*, in *Comm.*, M. D'AMELIO (diretto da), Firenze, 1941, 314; A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1943, 265; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. VI, Milano, 1962, IX, 343; D. ACQUARONE, *Appunti sulla collazione nella donazione modale*, in *Riv. not.*, 1962, 901; P. FORCHIELLI, *La collazione*, Padova, 1958, 192. Con riferimento, invece, alla riduzione del legato modale (o sublegato) si rinvia a M. GIORGIANNI, *Legato modale (o sublegato) e azione di riduzione*, in *Dir. giur.*, 1959, 146.
- 2) Diverso è il discorso con riferimento alla collazione. In tal caso prevale la tesi per la quale l'obbligo di conferimento ai coeredi ha ad oggetto la differenza tra il valore della donazione e il valore dell'onere già adempiuto, così da evitare un indebito arricchimento per la massa ereditaria. In questi termini, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, 1387. Analogamente, U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, 45 e 47 nota 102; ID., *La donazione modale*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Vol. 6, *Le donazioni*, Milano, 2009, 869; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, A. CICU e F. MESSINEO (a cura di), Milano, 2000, 221; D. ACQUARONE, *Appunti sulla collazione*, cit., 902. Sul tema, fin qui descritto, si è espressa anche altra dottrina [A. ALBANESE, *La collazione*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Vol. 4, Milano, 2009, 511; e in ID., *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, in *Cod. civ. comm.*, P. SCHLESINGER (fondato da), F.D. BUSNELLI (diretto da), Milano, 2009, 155-156], la quale ha, al riguardo, evidenziato che laddove «l'adempimento non sia ancora avvenuto, per ragioni pratiche sembra preferibile obbligare il donatario a conferire l'intera donazione, liberandolo, però, dall'onere. Dall'ipotesi dell'onere non ancora adempiuto, e da quella dell'onere adempiuto prima dell'apertura della successione, va però distinta l'ipotesi dell'onere adempiuto *dopo la morte* del *de cuius*, perché l'effetto retroattivo della collazione non va oltre il momento dell'apertura della successione. Si è affermato, quindi, che, in tal caso, il donatario, il quale ha conferito l'intera donazione, ha il diritto di ottenere il rimborso della somma spesa per l'adempimento, nei limiti dell'art. 748 cod. civ. (per analogia) e dell'art. 2041 cod. civ.». Diversa è la posizione di P. FORCHIELLI, *Collazione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, 6; ID., *La collazione*, Padova, 1958, 191 ss., secondo il quale: «non appare eccessivamente azzardato riconoscere al discendente un diritto verso i coeredi **discendenti** al rimborso della somma spesa per l'adempimento dell'onere, quanto meno nei limiti dell'art. 748 (per analogia) e dell'art. 2041 c.c. Tutto ciò non toglie però - ed è questo il profilo che solo interessa direttamente la nostra indagine - che l'oggetto della donazione modale sia in ogni caso costituito dal complesso integrale dei beni a suo tempo donato. Ne consegue che, nel caso in cui siano stati donati beni immobili, il donatario, volendo, potrà optare per la collazione in natura conferendo l'intero oggetto della donazione, salvo rimborso, nei limiti testé accennati per le eventuali spese sostenute in adempimento dell'onere. Considerando invece - secondo il comune insegnamento - oggetto della donazione la differenza tra il valore della donazione e il valore dell'onere, è chiaro che la scelta non potrebbe essere consentita al donatario, il quale dovrebbe in ogni caso subire il procedimento di imputazione». In giurisprudenza, accolgono la tesi prevalente: Cass. 27 novembre 1985, n. 5888, in *Mass. giust. civ.*, 1985, 1785; Cass., 26 luglio 2005, n. 15586, in *Guida al diritto*, 2005, 41, 69; Trib. Brindisi, 12 maggio 2002, in *Giur. merito*, 2002, 978 «nel caso di donazione modale, la collazione deve limitarsi alla differenza tra il valore dei beni donati ed il valore dell'onere. Essa, inoltre, non comprende il valore dei frutti percetti, ai quali il donatario aveva diritto»; Trib. Trento, 10 aprile 2014, n. 477, in *quotidianodiritto.ilsole24ore.com*: «ferma restando la soggezione anche di questo tipo di donazione a collazione - giacché l'aggiunta del *modus* non snatura l'essenza - ad essa l'erede è però tenuto limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati ed il valore dell'onere».
- 3) Con riferimento, invece, alla eventualità in cui il *modus* non risulti essere già stato adempiuto al momento dell'esperimento dell'azione di riduzione, sussistono diverse opinioni fra gli interpreti. Al riguardo, si osserva

(U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, 45 nota 99) che «se si ragiona in base all'opinione secondo la quale solo il *netto* dell'arricchimento viene assoggettato a riduzione, si dovrà riconoscere che il donatario, dopo aver conferito l'arricchimento netto, si trova ugualmente obbligato ad adempiere il *modus* (così, infatti, VALSECCHI, *La rendita perpetua e vitalizia*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, dir. da CICU e MESSINEO, Milano, 1961, p. 64, nota 38, il quale trae l'ulteriore conseguenza: in séguito alla riduzione si avrebbe una donazione modale in cui il *modus* corrisponde al valore della cosa donata). Se invece si accoglie la tesi (...) che fa leva sull'art. 809 cod. civ., (...) l'onere cadrà in tutto o in parte» (così, U. CARNEVALI, *op. cit.*, 45 nota 99), oppure, come pure si è diversamente sostenuto, se l'onere è a carico del legittimario, quest'ultimo potrà rifiutarsi di eseguirlo, ritenendo applicabile «per analogia l'art. 549, in virtù del quale l'onere diventa *ipso iure* inefficace nella misura in cui i beni donati appartengono alla riserva del figlio del donatario» (Così, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 2000, 222, nota 136).

- 4) G.F. BASINI, *La riduzione della donazione modale*, in *I Contratti*, 1999, 961 e spec. 963, nt. 25 (ivi per una ricca appendice casistica sul punto). Non si tratta, quindi, di una questione nuova agli interpreti, ma risalente nel tempo. Basti considerare una lontana pronuncia merito nella quale si metteva chiaramente in evidenza che, «se nelle donazioni modali la riduzione operasse così come nelle semplici, il donatario si troverebbe esposto ad un pregiudizio maggiore che nel caso di evizione della dose donata, dalla quale è tutelato con la garanzia dovutagli dal donante fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante medesimo. Né va omissis di rilevare che nell'azione di riduzione, nel conflitto tra l'interesse del legittimario della quota di riserva e l'interesse del donatario a ritenere quanto validamente pervenutogli dal *de cuius*, il sacrificio dell'interesse del donatario è giustificato se rimane nei limiti della liberalità effettiva, e non già anche se si estenda - senza tenerne conto - agli oneri della donazione o alle prestazioni corrisposte al donante»: Corte Appello Palermo, 26 ottobre 1956, in *Giur. it.*, 1957, 112 spec. 113-114.
- 5) Per le diverse tesi degli interpreti, vedi, almeno, U. CARNEVALI, *Elementi accidentali e regolamento*, in *Le donazioni*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Vol. 6, Milano, 2009, 870-871; G. PASQUALINI, *Le disposizioni modali e la tutela del legittimario*, in *Riv. not.*, 1997, 781 ss., spec. 801 ss.; A. BARBA, *Art. 769*, in *Artt. 769-809*, in *Comm. cod. civ.*, G. BONILINI (a cura di), Torino, 2014, 45, sub. nota 100, il quale, in particolare, rileva come sia «possibile isolare tre diversi orientamenti di dottrina: secondo taluni la donazione modale sarebbe riducibile nei limiti della liberalità conseguita dal donatario, mentre non sarebbe riducibile la prestazione modale (L. FERRI, *Dei legittimari*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1981, p. 173); secondo altri la riduzione nei confronti del donatario dovrebbe riguardare l'intero *donatum*, salvo il potere del donatario di ripetere dal beneficiario del modo il valore delle prestazioni eseguite a suo favore (L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., *passim*); secondo altri il donatario sarebbe soggetto a riduzione nei limiti dell'arricchimento netto, mentre il beneficiario del modo nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla prestazione modale (U. CARNEVALI, *La donazione modale*, cit., p. 45 e s.)».
- 6) L. FERRI, *Dei legittimari*, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1981, 156 e 141, nt. 3.
- 7) L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 2000, 198, nt. 76 e 249, nt. 75; U. CARNEVALI, *La donazione modale*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), cit., 870; A. TULLIO, *La successione necessaria*, in *Nuova giur. dir. civ. e comm.*, W. Bigiavi (fondato da), Torino, 2012, 246: «È facoltà del donante gravare la donazione di un onere, che può beneficiare sia lo stesso donante, sia un terzo. In entrambi i casi, il vantaggio patrimoniale del donatario viene ridotto nella misura corrispondente all'adempimento dell'onere. Ai fini della riunione fittizia, si opera una distinzione a seconda che il *modus* sia posto a vantaggio del donante, ovvero di un terzo. Nel primo caso, il donatario si arricchisce e, correlativamente, il donante si impoverisce, non già in misura corrispondente al valore del bene donato, bensì alla differenza tra il valore del bene e quello dell'onere posto a suo carico. Alla morte del donante, nel suo patrimonio è ricompreso quanto dallo stesso ricevuto in adempimento dell'onere. Pertanto, il donatario sarà tenuto alla riunione fittizia nella misura dell'arricchimento ricevuto, vale a dire per un valore pari al bene ricevuto in donazione al netto dell'onere. Nel caso in cui, invece, l'onere fosse posto a favore di un terzo, il donante non ha da esso ricevuto alcun vantaggio patrimoniale, sicché il donatario sarà tenuto a riunire il bene per l'intero suo valore»; A. ALBANESE, *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, cit., 79, il quale ha evidenziato che «una differenza fra collazione e riunione fittizia è stata rilevata in ordine alle donazioni modali: il valore del *modus* va sempre detratto in sede di collazione, mentre in sede di riunione fittizia va detratto solo se era apposto a vantaggio dello stesso donante, giacché in tal caso non può essere considerato un limite al suo depauperamento»; M. SESTA (a cura di), *Codice delle successioni*, Milano, 2011, 981: «nella collazione si detrae sempre il valore del *modus*; nella riunione fittizia, viceversa, la detrazione è possibile soltanto se il *modus* era previsto a vantaggio dello stesso donante, o di un terzo ma solo se *solvendi causa*; la *ratio* è da rinvenire nel

fatto che nella donazione modale con onore a favore di un terzo *donandi causa*, l'onere pur incidendo negativamente sull'arricchimento del donatario non ha inciso sul decremento patrimoniale del donante»; R. APICELLA-C. CARBONE, *Successioni e donazioni*, Milano, 2011, 89; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 524. Non distingue tra le due ipotesi, F. SANTORO PASSARELLI, *Dei legittimari*, in *Cod. civ., Libro delle successioni e delle donazioni*, in *Comm.*, M. D'AMELIO (diretto da), Firenze, 1941, 313-314, secondo il quale «sono anche soggette a riunione fittizia, le donazioni *modali* o *remuneratorie*, per la parte eccedente il valore dell'onere o del compenso».

- 8) Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 2000, 221; U. CARNEVALI, *La donazione modale*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), cit., 870, il quale, muovendo dal presupposto che l'onere donativo in favore di un terzo può ricondursi al novero delle liberalità indirette, ritiene che anche l'onere a favore di un legittimario andrebbe imputato *ex se*: «Il legittimario deve imputare alla sua quota anche la liberalità che abbia ricevuto indirettamente dal defunto attraverso un modo: a nostro avviso, il rinvio, disposto dall'art. 809, primo comma, cod. civ., alle "norme ... sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari" deve essere inteso come un rinvio in blocco a tale disciplina, inclusa quindi anche l'imputazione *ex se*»; M. SESTA (a cura di), *Codice delle successioni*, cit., 1030-1031; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 548.
- 9) L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., 173. Analogamente, F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. VI, Milano, 1962, IX, 343: «la donazione *modale* si riduce, per la sola parte, il cui valore non sia assorbito dal *modus*: ossia, nei limiti dell'effettiva liberalità». In altri termini, «l'arricchimento economico del destinatario dell'attribuzione gratuita va calcolato al netto dell'onere come di un qualsiasi altro costo necessario per l'acquisto dell'arricchimento» A. MARINI, *Donazione modale*, in *I Contratti di donazione*, A. PALAZZO (a cura di), Torino, 2009, 312-313. Ma se - prosegue quest'ultimo Autore - si ritiene che «l'onere apposto alla donazione debba valutarsi come un costo e cioè come una componente negativa dell'arricchimento medesimo» «(R)isulta coerente con tali premesse la giurisprudenza (...) formatasi in tema di collazione e di azione di riduzione e intesa, appunto, a specificare che, ai fini anzidetti, occorre tenere conto non già dell'intero valore donazione, ma solo ed esclusivamente della differenza tra il valore dei beni donati ed il valore dell'onore». Ivi per i relativi riferimenti bibliografici.
- 10) L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., Bologna-Roma, 1971, 142.
- 11) L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., Milano, 1967, 284 (corsivo aggiunto). Contrario a tale affermazione, U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, 46, «perché è chiaro che l'art. 555 cod. civ. va coordinato con l'art. 809 cod. civ. che estende la riducibilità delle donazioni a quelle indirette, tra le quali va annoverata quella effettuata mediante un *modus*». Dubbi sono sollevati anche da G.F. BASINI, *La riduzione della donazione modale*, in *I Contratti*, 1999, 963, per il quale la donazione modale deve «ritenersi riducibile solo per la parte della quale il donatario si sia, effettivamente, arricchito, giacché il donatario medesimo non deve essere mai esposto ad un pregiudizio che ecceda i limiti del valore della cosa donata (ex art. 793, secondo comma, Codice civile): la soluzione che propone di tutelare tale soggetto consentendogli di ripetere l'adempimento già effettuato, per adempiere al modo, invece, non sempre (...) potrà reputarsi adeguata allo scopo che si propone».
- 12) L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., Milano, 2000, 249: «in questo caso il legatario o donatario sopporta il rischio dell'insolvenza del beneficiario del *modus* o della materiale impossibilità di recupero della prestazione» (ivi, nota 77). Negli stessi termini, si era anche espresso M. GIORGIANNI, *Legato modale (o sublegato) e azione di riduzione*, in *Dir. giur.*, 1959, 152, il quale aveva per l'appunto evidenziato che nel caso in cui l'onere è a vantaggio dello stesso donante si deve «tener conto solo del valore dell'arricchimento del donatario (...) nella considerazione che l'arricchimento del donatario, corrisponde di regola alla diminuzione patrimoniale subita senza corrispettivo dal donante; (...). Nel caso, invece di donazione modale a vantaggio di un terzo, è evidente che la diminuzione senza corrispettivo subita dal patrimonio del donante coincide con il valore dell'intero bene donato. Conseguentemente la donazione modale a favore di terzo sarà soggetta per intero alla riunione fittizia, perché qui il bene è uscito interamente senza alcun corrispettivo, dal patrimonio del *de cuius*». Così, da ultimo, pure, A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.*, G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), Milano, 2000, 580: «la donazione modale è soggetta a riduzione nei limiti del valore dell'effettiva liberalità se il beneficiario del *modus* è il donante; se, invece, beneficiario è un terzo la donazione è soggetta a riduzione per l'intero suo valore». Diversa parrebbe invece essere la opinione di chi (A. TULLIO, *La tutela dei legittimari*, in *La successione legittima*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), III, Milano, 2009, 572) ritiene che «il *modus* deve essere detratto qualora sia apposto sia a vantaggio dello stesso donante, sia di un terzo ed è riducibile proporzionalmente alla donazione». Riguardo, infine, alla eventualità in cui il «*modus* sia posto a vantaggio dello stesso onerato» si è pure detto (A. MARINI, *Donazione*

modale, cit., 313, nt. 111) che «viene meno la ragione di detrarlo dal valore del bene donato, posto che il donatario, in tal caso, non riceve alcuna diminuzione di valore dell'arricchimento ricevuto».

- 13) L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 249.
- 14) L. MENGONI, *op. cit.*, 249, nt. 75.
- 15) U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969, 44 e 45. Argomento, pure trattato, in ID., *Collazione*, in *Dig. disc. privatistiche*, Torino, 1988, 475; e in ID., *La donazione modale*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Vol. 6, *Le donazioni*, Milano, 2009, 871: «in altri termini, il richiamo disposto in modo espresso dall'art. 809 cod. civ. alle norme sulla riduzione delle donazioni per lesione della legittima premetterebbe di superare l'ostacolo rappresentato dal silenzio osservato dal codice (art. 555 cod. civ.) in ordine alla riducibilità del modo (accanto all'istituzione di erede e al legato) e superare altresì il rilievo che il modo è un peso di natura obbligatoria imposto al donatario e come tale suscettibile della qualifica di "disposizione" lesiva della legittima, la quale qualifica potrebbe essere riferita solo alla donazione contenente il modo». Più di recente, condivide tale orientamento G. PASQUALINI, *Le disposizioni modali e la tutela del legittimario*, in *Riv. not.*, 1997, 807, secondo il quale «il convenuto beneficiario della disposizione oggetto dell'azione di riduzione può parzialmente bloccare l'azione del legittimario eccependo l'errata applicazione dell'art. 555 (in caso di *modus* collegato ad una donazione) o dell'art. 555 (in ipotesi di *modus* inserito in un testamento). L'attore dovrà pertanto citare in giudizio il beneficiario del *modus* per procedere alla proporzionale riduzione della disposizione modale». Contrario a tale ricostruzione, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 248, nota 73, secondo il quale «probabilmente, nel pensiero di C., la qualificazione del *modus* donativo come liberalità indiretta è collegata all'inquadramento della donazione modale nello schema della stipulazione a favore di terzo (...). Ma, ammessa (e non concessa) la fondatezza di tale inquadramento, esso è un criterio di specificazione degli effetti del *modus*, non un criterio di identificazione di una liberalità indiretta innestata in una donazione tipica (diretta). La stipulazione *donandi causa* a favore di un terzo racchiude una liberalità indiretta solo se il contratto-base tra stipulante e promittente è a titolo oneroso».
- 16) Quanto ad altri precedenti utili di legittimità, cfr., Corte di Cassazione di Torino, 30 aprile 1989, in *La legge*, 1980, I, 47; e in *Giur. tor.*, 1889, 740; Cass., 9 gennaio 1941, n. 62, in *Foro it.*, 1941, I, 770; Cass., 1° ottobre 1958, n. 3058, in *Rep. Foro it.*, 1958, voce *Successione*, n. 236. Per la linea ermeneutica seguita presso le Corti di merito, vedi: Trib. Napoli, 4 maggio 2004, in *Giur. napoletana*, 2004, 303, con nota Ma. Cr.: «in caso di donazione modale, ove il *modus* sia previsto a favore dello stesso donante, l'azione di riduzione volta ad aggredire l'atto di liberalità può avere ad oggetto solo il netto della donazione, detratto dall'importo del bene donato, il valore dell'onere». Cfr., pure sull'argomento, Corte d'Appello Potenza, 22 gennaio 2004, n. 14; Corte Appello Palermo, 26 ottobre 1956, in *Giur. it.*, 1957, 112 spec. 113-114, secondo la quale la donazione remuneratoria e la donazione onerosa sono soggette a riduzione nei limiti della liberalità effettiva; Corte d'Appello Catania, 13 ottobre 1964, in *Foro it.*, 1965, I, 373, secondo la quale in caso di donazione modale deve detrarsi dal valore dell'immobile donato l'importo dell'onere, giacché solo della parte restante si è arricchito il patrimonio del donatario; Corte Appello Lecce, 15 gennaio 1953, in *Rep. Foro it.*, 1953, voce *Successioni*, n. 219; Corte Appello Legge, 4 dicembre 1952, *ivi*, 1953, voce *idem*, n. 111.
- 17) Con riferimento alla prima parte della motivazione della sentenza sopra indicata, si segnala come essa sia in linea con l'indirizzo già espresso in passato dalla medesima Corte con le decisioni: Cass., 1 marzo 1937, in *Giur. it.*, 1937, I, 542; Cass., 18 febbraio 1977, n. 739, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 2164, nota G. AZZARITI, *Donazione con imposizione non contestuale di onere*: «il modo (...) quale dichiarazione di volontà accessoria (...) non muta il carattere giuridico del negozio, ma «ne circoscrive il vantaggio per donatario, pur senza mutarne il carattere giuridico di negozio a titolo gratuito». La peculiarità di tale ultima pronuncia risiede in particolar modo nel fatto che si tratta di un onere non contestuale alla stipula della donazione. Il che ha lasciato perplesso chi (G. AZZARITI, *Donazione con imposizione non contestuale di onere*, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 2167-2168) nella relativa nota a commento ha evidenziato come «l'onere contestuale alla donazione è un limite e non una maggiorazione del depauperamento del donante, l'onere che venga in un secondo tempo accettato dal donatario, per un motivo di gratitudine o per altra qualsiasi valutazione che è solo morale e non anche giuridica, diventa invece un depauperamento del donatario che cede al donante o a chi per lui o da lui indicato una parte dei beni già conseguiti con la donazione, o anche la intera entità del dono lì ove l'onere che gli si voglia imporre e che egli accetta sia pari al valore dei beni avuti; e quindi giuridicamente si è di fronte ad una donazione che, a sua volta, dal donatario vien fatta al donante o a chi per lui, non potendo tutto quanto innanzi valutarsi quale un venir meno della donazione già a lui fatta e che è irrevocabile. (...). E la detta situazione non potrà poi non avere anche ripercussione, ove ne ricorrano gli estremi, in ambito di collazione ai fini di eventuale lesione di legittima, perché il donatario del bene avuto senza la contestuale imposizione dell'onere, dovrà calcolare la intera entità del dono ricevuto, senza poterne detrarre il valore dell'onere che abbia egli ritenuto di accollarsi in un

momento non contestuale a quello della donazione, perché l'accollo di quell'onere equivale a cessione, da parte sua, di un bene avuto e già entrato nel suo patrimonio».

- 18)** Sulla donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo, in letteratura, per tutti, A. TODESCHINI PREMUDA, *Donazione con riserva di usufrutto a favore del donante e/o a favore di terzi (art. 796 cod. civ.)*, in *Glossario notarile*, L. MAMBELLI e J. BALOTTIN (a cura di), Milano, 2013, 154 ss.; C. COPPOLA, *Elementi accidentali e regolamento*, in *Le donazioni*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto), Milano, 2009, 909 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, 1610; P.G. COSTA, *La donazione con riserva di usufrutto*, in *Studium iuris*, 1998, 67; A. VALONGO, *Trascrizione*, in *I Contratti di donazione*, A. PALAZZO (a cura di), Torino, 2009, 174; in giurisprudenza, tra le altre, Cass., 24 luglio 1975, n. 2899, in *Giust. civ.*, 1976, I, 584; Trib. Napoli, 17 maggio 2006, in *Corr. merito*, 2006, 1393. Per quanto riguarda, invece, la «donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, non si tiene conto della riserva e, pertanto, si calcola il valore della piena proprietà: ciò perché si ha riguardo al tempo dell'apertura della successione per effetto della quale l'usufrutto riservatosi dal donante si è consolidato con la nuda proprietà» G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 523. In giurisprudenza, Cass., 24 luglio 2008, n. 20387, in *Mass. giust. civ.*, 2008, 1202; Cass., 20 dicembre 1973, n. 3452, in *Giust. civ.*, 1974, I, 1105; ancora, significativamente ai nostri fini, Corte Appello Catania, 13 ottobre 1964, in *Foro it.*, 1965, I, 373: «nella determinazione del valore del bene donato ai fini della riunione fittizia, non deve tenersi conto della riserva di usufrutto a favore del donante, pur nell'ipotesi in cui la consolidazione si sia verificata anteriormente all'apertura della successione, ma, se la donazione dell'usufrutto è stata gravata da onere, di questo deve tenersi proporzionale conto». Vedi, pure, Trib. Catania, 20 aprile 1963, in *Foro it.*, 1963, I, 2017; in *Vita not.*, 1963, 487.
- 19)** Cass. 19 maggio 2005 n. 10564, in *Giur. it.*, 2005, 2268: « Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la c.d. riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso; peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici Istat sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei «frutti» dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda».
- 20)** Cass. 19 marzo 2010 n. 6709, in *Rep. Foro it.*, 2010, *Successione ereditaria*, n. 158: «Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso; peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione».

Cassazione, sentenza 7 aprile 2015, n. 6925, sez. II civile

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-3-1993 TIZIA e CAIA convenivano dinanzi al Tribunale di Agrigento SEMPRONIA, esponendo che il 7-5-1990 era morto FILANO, il quale con testamento pubblico del 6-3-1990 aveva lasciato alla moglie MARTINA, dante causa delle attrici, l'usufrutto su tutti i suoi beni, mentre aveva istituito erede universale la convenuta, alla quale aveva anche donato in data 5-1-1990 altri due immobili. Le attrici precisavano che la metà dei beni costituenti il patrimonio ereditario del defunto apparteneva alla moglie,

deceduta il 2-3-1991, la quale aveva disposto dei suoi averi in forza di testamento in data 6-3-1990, lasciando alle attrici la nuda proprietà di tutti i beni.

Deducevano che FILANO non aveva riservato alla moglie MARTINA la quota di legittima, alla quale quest'ultima non aveva rinunciato nè espressamente nè tacitamente, e, conseguentemente, rivendicando la quota di legittima spettante a MARTINA, chiedevano la riduzione della quota ereditaria della convenuta.

Nel costituirsi, SEMPRONIA affermava che il contenuto dell'apparente donazione e del testamento costituiva la contropartita di una prestazione estremamente gravosa (cure e assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante) che essa aveva effettuato da tempo e che si era obbligata ad effettuare fino alla fine della vita di entrambi i coniugi.

Aggiungeva che, qualora le disposizioni fossero state ridotte, essa si riteneva libera di chiedere agli eredi dei coniugi defunti il compenso per le prestazioni lavorative erogate, e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Con sentenza in data 25-5-2001 il Tribunale adito dichiarava aperta la successione di FILANO; dichiarava che l'eredità era devoluta secondo le norme del testamento pubblico in data 6-3-1990 a rogito notaio ROMOLO, rep. n. ... e, per l'effetto, che successore universale dello Z. FILANO era la convenuta SEMPRONIA;

dichiarava altresì aperta la successione di MARTINA;

dichiarava che la relativa eredità era devoluta secondo le norme del testamento pubblico in data 6-3-1990 a rogito notaio ROMOLO, rep. n. ... e, per l'effetto, dichiarava che successori universali della predetta erano TIZIA e CAIA ; disponeva la reintegrazione della quota riservata sull'asse ereditario di FILANO ai coniugi MARTINA e per essa alle sue eredi TIZIA e CAIA e, per l'effetto, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnava alle attrici per intero tutti gli immobili e mobili ricadenti nei due assi, descritti a pag. 7 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ad eccezione dell'intero fabbricato sito in (OMISSIS), in catasto ..., particella ..., che assegnava alla convenuta; condannava la SEMPRONIA a pagare alle attrici, a titolo di conguaglio, la somma complessiva di lire 6.400.000.

Con separata ordinanza le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore per l'estrazione a sorte dei beni immobili assegnati alle attrici.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la SEMPRONIA.

La Corte di Appello di Palermo, dopo aver conferito al C.T.U. un supplemento d'indagini, con sentenza in data 29-1-2009 confermava la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado e della nuova consulenza tecnica d'ufficio. La Corte territoriale, in particolare, disattendeva il primo motivo di gravame, rilevando che il modus consistente nell'obbligo di prestare cure ed assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante, non aveva superato l'arricchimento conseguito e che, pertanto, non era venuto meno lo spirito di liberalità che aveva sorretto l'attribuzione; sicchè doveva ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui non aveva tenuto conto del valore delle prestazioni costituenti il contenuto di tale modus. Il giudice del gravame riteneva infondato anche il secondo motivo di appello, osservando che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere

riguardo al momento dell'apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cd. riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima e determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso; con la conseguenza che, una volta determinata l'entità della quota riservata al legittimario, nessuna influenza potevano avere, ai fini del calcolo di tale quota, le successive vicende inerenti ai beni caduti in successione e, in particolare, il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà verificatosi a seguito della morte dell'usufruttuaria. Aggiungeva che, nella specie, dalla lettura del testamento non risultava che il testatore avesse manifestato, esplicitamente o implicitamente, l'intenzione di attribuire alla moglie l'usufrutto dei propri beni quale legato in sostituzione ovvero in conto di legittima, bensì quella di attribuirle, per tutta la durata della sua vita, tutto il reddito prodotto dal suo patrimonio, senza escluderla dalla quota parte a lei spettante a titolo di legittima sulla nuda proprietà.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso SEMPRONIA, sulla base di cinque motivi.

..., nella qualità di procuratore generale di TIZIA e CAIA, ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c.. Deduce che la Corte di Appello non ha tenuto conto del valore degli oneri imposti a SEMPRONIA, che andava detratto dal valore dei beni a questa donati o lasciati in eredità. Sostiene, infatti, che l'onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione e del lascito testamentario, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale. Rileva che il giudice del gravame ha fondato il suo convincimento sull'assenza di prova della superiorità delle prestazioni erogate rispetto al valore del donatum, laddove il problema posto dall'appellante riguardava direttamente il valore del donato, così come ridotto a causa dell'imposizione del peso.

L'illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* al ricorso in esame: "Se, in caso di donazione in nuda proprietà con imposizione di oneri modali, il valore della donazione debba essere fissato alla differenza tra il valore del diritto trasferito ed il valore dell'onere, costituito dal peso patrimoniale che la prestazione modale richiederebbe al donatario, da considerarsi con giudizio prognostico e non *ex post* sulla base di eventi successivi".

1A) Preliminarmente si osserva che i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del motivo in esame, rilevando che in primo grado la convenuta aveva sostenuto che il contenuto dell'apparente donazione e del testamento costituiva la contropartita di una prestazione estremamente gravosa e che, sostanzialmente, si era in presenza di un contratto aleatorio; laddove nell'atto di appello SEMPRONIA ha cambiato tesi in proposito, sostenendo che non si trattava di contratto aleatorio, ma di un onere incidente sull'ammontare del trasferimento patrimoniale. Secondo i controricorrenti, in tal modo sarebbe stata proposta una domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c..

L'eccezione è priva di pregio, dovendosi rilevare che, nella specie, non si è in presenza di una domanda nuova, bensì di un'eccezione nuova - o, meglio, di una nuova allegazione difensiva -, che ben poteva essere proposta in appello nel regime anteriore alla riforma del 1990.

1B) Nel merito, le censure mosse dalla ricorrente appaiono fondate, meritando il quesito di diritto posto risposta affermativa.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'aggiunta del *modus* non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il *modus*, viene ad esserne limitata. Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all'obbligo della collazione anche nell'ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere (Cass. 27-11-1985 n. 5888).

Analoghe considerazioni inducono a ritenere che, poichè l'imposizione di un onere non snatura l'essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia. Poichè, tuttavia, l'onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia deve essere effettuata tenendo conto del valore dell'onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato.

Nella specie, la Corte di Appello non si è attenuta all'enunciato principio, avendo ritenuto corretta (v. pag. 14 della sentenza impugnata) - in base al mero rilievo secondo cui il valore dell'onere non aveva superato l'arricchimento conseguito da SEMPRONIA e non aveva, quindi, fatto venir meno lo spirito di liberalità -, la decisione di primo grado, nella parte in cui non aveva tenuto conto del valore delle prestazioni che costituivano il *modus* imposto alla donataria, consistente nell'obbligo di prestare cure ed assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante. Così opinando, il giudice del gravame non ha considerato che l'onere in questione, pur non trasformando la donazione in un contratto oneroso, comportava comunque, così come specificamente dedotto dall'appellante, una limitazione di valore della donazione, della quale doveva tenersi conto in sede di riunione fittizia.

2) Con il secondo motivo la ricorrente, dolendosi della violazione degli artt. 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il valore della donazione attribuita a SEMPRONIA dovesse essere valutata con riferimento alla piena proprietà dell'immobile al momento dell'apertura della successione. Rileva che, poichè l'usufrutto attribuito alla MARTINA (coniuge del *de cuius*) dovrebbe costituire donazione di usufrutto, il cui valore dovrebbe essere determinato ai sensi dell'art. 556 c.c., che rinvia agli artt. 747-750 c.c., si avrebbe una duplicazione del valore di usufrutto, una volta attribuito a SEMPRONIA come rifluente nella piena proprietà, e un'altra volta a MARTINA quale puro

usufrutto. Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata, nell'individuare il momento in cui determinare il valore dell'asse in quello della morte dell'usufruttuaria (2-3-1991), si pone in contraddizione con il principio, affermato nella stessa sentenza, secondo cui il valore dell'asse dovrebbe essere fissato con riferimento all'apertura della successione (7-5-1990).

Il quesito di diritto posto è il seguente: "Se, in caso di donazione in nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore di un terzo, il valore dell'asse ereditario debba farsi considerando il valore della nuda proprietà al momento della successione e quello del separato diritto di usufrutto, attribuendo a ciascun beneficiario il rispettivo valore della nuda proprietà e dell'usufrutto, senza possibilità di valutare nuovamente come valore della donazione quello costituito dalla piena proprietà, ottenuta successivamente alla apertura della successione del donante, al momento della morte dell'usufruttuario".

Il motivo, nella prima parte, difetta di specificità, non richiamando alcun passaggio della sentenza impugnata da cui dovrebbe evincersi che la Corte di Appello ha computato due volte il valore dell'usufrutto.

Per il resto, il motivo è infondato.

Secondo un principio affermato da questa Corte, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso (Cass. 19-5-2005 n. 10564; Cass. 19-3-2010 n. 6709).

Ne consegue che, una volta determinata la quota di riserva spettante al legittimario, nessuna influenza possono avere le vicende successive inerenti ai beni caduti in successione.

Nella specie, la Corte di Appello si è uniformata agli enunciati principi di diritto, avendo affermato che, ai fini delle operazioni di riunione fittizia, di determinazione della quota di riserva spettante alla legittimaria e di calcolo della integrazione alla medesima spettante, si doveva tener conto dei valori correnti al momento dell'apertura della successione di FILANO, ed avendo escluso che, una volta determinata l'entità della quota riservata al legittimario, potesse tenersi conto delle differenze di valore dei beni venutesi a determinare a seguito del successivo consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà attribuita a SEMPRONIA, dovuto alla morte dell'usufruttuaria MARTINA (avvenuta nel (OMISSIS)).

3) Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando ancora la violazione degli artt. 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c., sostiene che nell'ipotesi, a suo dire del tutto esclusa nella sentenza impugnata, di donazione con riserva di usufrutto in capo al de cuius donante, alla morte del donante il patrimonio del de cuius non può comprendere il valore dell'usufrutto ormai inesistente.

Il quesito di diritto viene così formulato: "Se in caso di donazione in nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore del de cuius donante il valore dell'asse ereditario debba farsi considerando il valore della nuda proprietà al momento della successione e non valutando come valore della donazione quello costituito dalla piena proprietà".

Il motivo pone una questione non rilevante ai fini della decisione, in quanto nella fattispecie in esame, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, non ricorre un'ipotesi di donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del de cuius donante.

4) Con il quarto motivo SEMPRONIA lamenta, sotto altro profilo, la violazione degli artt. 456, 457, 554, 555, 556 e 747 c.c.. Nel premettere che la sentenza impugnata ha accolto la tesi sostenuta dall'appellante circa la inconfigurabilità di un legato in sostituzione di legittima ovvero in conto di legittima, in relazione alle disposizioni testamentarie, ribadisce i rilievi svolti in ordine all'impossibilità di far riferimento ai due istituti previsti dagli artt. 551 e 552 c.c..

La ricorrente formula il seguente quesito: "Se in caso di istituzione di erede universale non legittimo e attribuzione di legato a soggetto legittimario il legato debba essere considerato concorrente alla formazione della quota di riserva ai fini della valutazione della eventuale lesione della stessa".

Il motivo è inammissibile, sia perchè non individua la statuizione della Corte di Appello che si intende sottoporre a censura, sia perchè, avendo la ricorrente dato atto che il giudice del gravame ha accolto la tesi da essa sostenuta, non si ravvisa in capo a SEMPRONIA alcun interesse ad impugnare.

5) Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza della controparte, ove correttamente valutata.

Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo, dovendosi procedere, all'esito del giudizio di rinvio, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali.

6) Con l'unico motivo le ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli artt. 456, 554, 555 e 796 c.c., nonché l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Sostengono che la quantificazione dell'usufrutto è stata erroneamente fatta dal C.T.U. su tutti i beni che compongono l'asse ereditario, in quanto alcuni beni (metà indivisa di un fabbricato in (OMISSIS) e di un fabbricato in (OMISSIS) sono stati donati da FILANO a SEMPRONIA per la nuda proprietà, mentre il donante si è riservato l'usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio della moglie MARTINA. Deducono che, qualora il donante riservi l'usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall'art. 796 c.c., il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio dalla cessazione dell'usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato la donazione prima della morte del donante stesso (Cass. 24-7-1975 n. 2899); e che, pertanto, nella specie, l'offerta di usufrutto proposta nei confronti di MARTINA deve ritenersi mai venuta in essere, perchè non è mai stata accettata con atto pubblico. Rilevano che la Corte di Appello ha omissis di prendere in considerazione la questione, sollevata in appello dalle appellate.

L'illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Se in caso di riserva di usufrutto ai sensi dell'art. 796 c.c., il donante che riservi l'usufrutto su beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso con atto pubblico".

Il motivo è inammissibile, ponendo una questione che avrebbe dovuto essere fatta valere dalle interessate, rimaste soccombenti sul punto, mediante appello incidentale avverso la

decisione di primo grado, che aveva imputato alla quota riservata a MARTINA sull'eredità del coniuge FILANO il valore dell'usufrutto dei beni donati da quest'ultimo in nuda proprietà a SEMPRONIA.

E' pacifico, al contrario, che nessun appello incidentale è stato proposto dalle odierne ricorrenti; sicchè la soluzione adottata sul punto dal giudice di primo grado non può essere riposta in discussione in questa sede.

7) In definitiva, il primo motivo di ricorso principale va accolto, con conseguente assorbimento del quinto, mentre vanno rigettati sia gli altri motivi di ricorso principale che il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, la quale si atterrà al principio di diritto enunciato al punto 1B), e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il quinto; rigetta gli altri motivi di ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015